

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27
DD. 04.04.2012.



Comune di Roncegno Terme

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE AL FINE DI SOSTENERE LE ATTIVITA' RICREATIVE DEI FIGLI

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 dd. 04.04.2011

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento ha soprattutto finalità sociali.

1. Il Comune di Roncagno si è sempre voluto qualificare come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità con l'obiettivo di accrescere il benessere familiare. Scopo primario di questa politica è l'individuazione e lo sviluppo di un modello di responsabilità istituzionale e territoriale coerente con le indicazioni della politica provinciale nazionale ed europea. Le azioni messe in atto in questa direzione hanno permesso di conseguire nel 2008 il Marchio Family e di concretizzare il Distretto Famiglia, frutto della collaborazione con vari attori del territorio, sia pubblici, che privati. Tra gli obiettivi prioritari previsti dal programma di lavoro del distretto si evidenzia la necessità di orientare le attività in una logica Family Friendly, mettendo in campo iniziative e tariffe specifici in base alle esigenze manifestate dalle famiglie, residenti con figli ed in particolare per le famiglie numerose. Per questo motivo il Comune di Roncagno Terme intende sostenere le famiglie nell'impegno economico previsto per la partecipazione dei figli (ragazzi fino all'età massima di anni quattordici) alle iniziative organizzate da associazioni, enti ed altri soggetti sul territorio comunale.-

Art. 2 Beneficiari e natura delle provvidenze

1. Possono beneficiare del contributo le famiglie con figli residenti nel Comune che decidono di iscrivere gli stessi alle attività estive, ricreative ed educative, programmate su base settimanale.
2. A ciascuna famiglia sarà concesso un contributo settimanale massimo di Euro 30,00 al fine di abbattere la quota d'iscrizione settimanale del figlio o dei figli fino ad un massimo di Euro 120,00 per famiglia. Per le famiglie con più di due figli, sempre di età non superiore a quattordici anni, il contributo massimo viene quantificato in Euro 150,00,
3. Il contributo sarà concesso per il massimo di due settimane per ciascun figlio.
4. In caso di esuberi di utenti non previsti di cui alla lettera f) del seguente art. 3 Punto 2, la Giunta Comunale deciderà in sede propria.
5. In nessun caso saranno concessi contributi per eventuali maggiori spese che vadano oltre il doppio della programmazione di cui all' art. 3 punto 2, lettera c.)
6. In caso di partecipazione a più iniziative sarà cura delle famiglie di non superare i limiti di cui al precedente punto 2 del presente articolo, pena la restituzione del contributo erogato.

Art. 3 Programmazione e limiti.

1. La Giunta Comunale stabilisce entro il 30 Marzo di ogni anno la graduatoria delle richieste pervenute da parte di associazioni, enti e soggetti organizzatori entro i I termine di cui all'art. 4, in base al budget di Bilancio. Il numero delle iniziative che possono essere ammesse sarà al massimo di cinque, tenendo presente che per gli anni successivi varrà il principio della' esperienza maturata.
2. Le richieste dovranno contenere i seguenti dati;
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione/ragione sociale, indirizzo, natura, partita IVA, nome del legale rappresentante, con eventuale iscrizione ad Albi dell'ente/associazione/Società/Ditta per le persone giuridiche.
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) programmazione importo o valore economico presunto dell'iniziativa, specificando le tariffe complete al lordo del contributo.
 - d) durata, in settimane dell'iniziativa;

- e) programma completo di attività .
 - f) numero di ragazzi utenti previsto di massima.
3. La Giunta comunale stabilisce in via autonoma ed inderogabile la graduatoria ed anche l'eventuale rifiuto motivato d' iscrizione.
 4. Ogni soggetto potrà fare la richiesta limitatamente ad un'unica iniziativa annuale.
 5. Vengono escluse di regola le iniziative per le quali i soggetti richiedenti godano di altri contributi ad agevolazioni previste da altri Regolamenti Comunali o godano di contributi da parte di altri soggetti.

Art. 4
Termini di presentazione delle richieste

1. La presentazione delle richieste di ammissione ai benefici disciplinati da questo regolamento è fissata inderogabilmente entro la fine del Mese di Febbraio di ogni anno.
2. E' fatta salva la possibilità di adeguare, con provvedimento della Giunta comunale, i termini di presentazione delle richieste indicati nel comma precedente, in casi di motivata eccezionalità.

Art. 5
Assegnazione contributo e rendicontazione.

2. Sarà cura del gestore che eroga il servizio, applicare per le famiglie dei ragazzi residenti nel Comune la tariffa settimanale al netto del contributo secondo quanto specificato dal precedente articolo 2 .con obbligo di verifica dell'età dei ragazzi che deve essere inferiore a quattordici anni e di verifica della loro residenza nel territorio comunale di Roncegno Terme.
6. Successivamente spetterà allo stesso gestore fatturare al Comune di Roncegno Terme , a chiusura dell'attività estiva l'ammontare delle somme da liquidare quale integrazione delle quote settimanali precedentemente versate dalle famiglie residente.

Alla fattura dovrà essere allegata un'autocertificazione ex artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni di erogabilità in base alla verificata età, residenza dei ragazzi e documentazione delle presenze che dovranno essere almeno di cinque giorni settimanali.

Art. 6
Esonero di responsabilità comunali

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti organizzatori di iniziativa e famiglie al di fuori di quanto previsto nel presente regolamento.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento delle iniziative.

Art. 7
Norme transitorie e finali.

Per quanto non specificato dal presente Regolamento e per eventuali interpretazioni la Giunta dispone in merito sulla base dei principi generali delle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto riguarda la gestione della materia per l'anno corrente 2012 la Giunta Comunale decide in sede propria sulla base dei principi del presente Regolamento, compatibilmente con la disponibilità di Bilancio.